

DELIBERAZIONE 5 NOVEMBRE 2024
463/2024/R/RIF

APPROVAZIONE DELLA PREDISPOSIZIONE TARIFFARIA PER IL PERIODO 2022-2025, DELLA REVISIONE INFRA-PERIODO, NONCHÉ DELL'AGGIORNAMENTO BIENNALE 2024-2025 PROPOSTI DAL CONSIGLIO DI BACINO "VERONA CITTÀ" PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI VERONA

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1315^a riunione del 5 novembre 2024

VISTI:

- la direttiva 2018/850/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti;
- la direttiva 2018/851/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;
- la direttiva 2018/852/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95), come successivamente modificata e integrata, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (di seguito: decreto legislativo 267/00);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";
- la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito: legge 296/06), recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)";
- il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 (di seguito: decreto-legge 138/11), recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo" e, in particolare, l'articolo 3-bis;
- la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (di seguito: legge 147/13), recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)" e, in particolare, l'articolo 1, commi 639-668;
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (di seguito: legge 205/17), recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" e, in particolare, l'articolo 1, commi 527-530;

- il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio” (di seguito: decreto legislativo 116/20);
- il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 e, in particolare, l’articolo 3, comma 5-quinquies (di seguito: decreto-legge 228/21);
- il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 e, in particolare, l’articolo 43, comma 11 (di seguito: decreto-legge 50/22);
- il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, recante “*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*”;
- il decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione”, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95 e, in particolare, l’articolo 15-ter, comma 1 (di seguito: decreto-legge 60/24);
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, recante “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”;
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- il decreto del Ministero dell’Interno 28 luglio 2022, recante “Differimento al 31 agosto 2022 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali” (di seguito: D.M. 28 luglio 2022);
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 30 luglio 2019, 333/2019/A, recante “Istituzione di un tavolo tecnico con Regioni ed Autonomie Locali in materia di ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati”;
- la deliberazione dell’Autorità 31 ottobre 2019, 443/2019/R/RIF (di seguito: deliberazione 443/2019/R/RIF), recante “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021” e il relativo Allegato A (di seguito: MTR), come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell’Autorità 31 ottobre 2019, 444/2019/R/RIF, recante “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati” e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 30 marzo 2021, 138/2021/R/RIF, recante “Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2)”;

- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF, recante “Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025” (di seguito: deliberazione 363/2021/R/RIF) e, specialmente, il suo Allegato A (di seguito: MTR-2);
- la deliberazione dell’Autorità 26 ottobre 2021, 459/2021/R/RIF, recante “Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)” (di seguito: deliberazione 459/2021/R/RIF);
- la deliberazione dell’Autorità 18 gennaio 2022, 15/2022/R/RIF (di seguito: deliberazione 15/2022/R/RIF), recante “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” e il relativo Allegato A (TQRIF);
- la deliberazione dell’Autorità 22 febbraio 2022, 68/2022/R/RIF (di seguito: deliberazione 68/2022/R/RIF), recante “Valorizzazione dei parametri finanziari alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2), sulla base dei criteri recati dal TIWACC di cui alla deliberazione dell’Autorità 614/2021/R/COM”;
- la deliberazione dell’Autorità 7 giugno 2022, 250/2022/R/RIF, recante “Approvazione delle predisposizioni tariffarie, riferite alle annualità 2020 e 2021, proposte dal Consiglio di Bacino “Verona Città” per il servizio di gestione integrata dei rifiuti sul territorio del comune di Verona;
- la deliberazione dell’Autorità 21 febbraio 2023, 62/2023/R/RIF, recante “Avvio di procedimento per la definizione delle regole e delle procedure per l’aggiornamento biennale (2024-2025) delle predisposizioni tariffarie del servizio di gestione dei rifiuti urbani”;
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2023, 385/2023/R/RIF, recante “Schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani” e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2023, 387/2023/R/RIF, recante “Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull’efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani” (di seguito: deliberazione 387/2023/R/RIF) e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2023, 389/2023/R/RIF, recante “Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)” (di seguito: deliberazione 389/2023/R/RIF);
- la deliberazione dell’Autorità 10 ottobre 2023, 465/2023/R/RIF, recante “Conferma delle misure di cui all’articolo 2 della deliberazione dell’Autorità 389/2023/R/RIF, per l’ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Seconda del 24 luglio 2023, n. 7196” (di seguito: deliberazione 465/2023/R/RIF);
- la deliberazione dell’Autorità 24 ottobre 2023, 487/2023/R/RIF, recante “Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale, in attuazione della deliberazione dell’Autorità 389/2023/R/RIF, di aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)” (di seguito: deliberazione 487/2023/R/RIF);
- la deliberazione dell’Autorità 23 gennaio 2024, 7/2024/R/RIF, recante

- “Ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, nn. 10548, 10550, 10734, 10775 del 2023, in materia di regolazione tariffaria degli impianti di trattamento di rifiuti, di cui alla deliberazione dell’Autorità 363/2021/R/RIF, e ulteriori disposizioni attuative” (di seguito: deliberazione 7/2024/R/RIF);
- la deliberazione dell’Autorità 5 marzo 2024, 72/2024/R/RIF, recante “Conferma delle misure di cui all’articolo 1 della deliberazione dell’Autorità 7/2024/R/RIF, per l’ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato in materia di impianti minimi per il trattamento dei rifiuti”;
 - il documento per la consultazione dell’Autorità 11 maggio 2021, 196/2021/R/RIF, recante “Primi orientamenti per la definizione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2)” (di seguito: documento per la consultazione 196/2021/R/RIF);
 - il documento per la consultazione dell’Autorità 2 luglio 2021, 282/2021/R/RIF, recante “Definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2) - Orientamenti finali” (di seguito: documento per la consultazione 282/2021/R/RIF);
 - il documento per la consultazione dell’Autorità 13 giugno 2023, 275/2023/R/RIF, recante “Orientamenti per l’aggiornamento biennale 2024-2025 del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)” (di seguito: documento per la consultazione 275/2023/R/RIF);
 - la determina 4 novembre 2021, 2/DRIF/2021, recante “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025” (di seguito: determina 2/DRIF/2021);
 - la determina 6 novembre 2023, 1/DTAC/2023, recante “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l’aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF” (di seguito: determina 1/DTAC/2023);
 - il Comunicato dell’Autorità 12 aprile 2022, recante “Raccolta dati: Tariffa Rifiuti 2022-2025”;
 - il Comunicato dell’Autorità 4 aprile 2024, recante “Raccolta dati: Tariffa Rifiuti – PEF aggiornamento 2024-2025”;
 - i dati, gli atti e i documenti trasmessi per la predisposizione tariffaria 2022-2025 e per la revisione infra-periodo della medesima – come da ultimo integrati in data 21 ottobre 2024 – dal Consiglio di Bacino “Verona Città” ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF, 459/2021/R/RIF, 68/2022/R/RIF e della determina 02/DRIF/2021, nonché secondo le indicazioni di cui al Comunicato 12 aprile 2022;
 - i dati, gli atti e i documenti trasmessi per l’aggiornamento della predisposizione tariffaria relativa alle annualità 2024 e 2025 – come da ultimo integrati in data 14

ottobre 2024 – dal Consiglio di Bacino “Verona Città” ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF, 389/2023/R/RIF, 487/2023/R/RIF, 7/2024/R/RIF e della determina 1/DTAC/2023, nonché secondo le indicazioni di cui al Comunicato del 4 aprile 2024.

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l’Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, *“la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)”*;
- l’articolo 1, comma 527, della legge 205/17, *“al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull’intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l’adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea”*, ha assegnato all’Autorità funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”*;
- inoltre, la predetta disposizione attribuisce espressamente all’Autorità, tra le altre, le funzioni di:
 - *“diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell’utenza”* (lett. c);
 - *“tutela dei diritti degli utenti (...)”* (lett. d);
 - *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga’”* (lett. f);
 - *“approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento”* (lett. h);
 - *“verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi”* (lett. i).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 138/11 assegna alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano la funzione di organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica (compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani), definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli Enti di governo degli stessi;
- il comma 1-bis del medesimo articolo 3-bis attribuisce agli Enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali, cui gli Enti locali partecipano obbligatoriamente, le *“funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo (...)”*;
- il suddetto percorso di riordino dell'organizzazione dello svolgimento dei servizi in questione, così come delineato dal menzionato decreto-legge 138/11, risulta ad oggi non pienamente compiuto sul territorio nazionale;
- con riferimento alla normativa in materia tariffaria del servizio di gestione dei rifiuti urbani, la legge 147/13, all'articolo 1, comma 639, ha istituito la TARI, quale componente dell'imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, corrisposta in base a una tariffa commisurata ad anno solare;
- in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, tra l'altro l'articolo 1 della legge 147/13:
 - al comma 654 stabilisce che *“in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*;
 - al comma 668 riconosce ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere *“l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI”*, la quale è *“applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”*;
 - al comma 683 dispone che *“il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia (...)”*;

- l'articolo 1, comma 169, della legge 296/06 stabilisce che gli enti locali deliberino *“le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'articolo 151 del decreto legislativo 267/00 dispone che gli enti locali deliberino il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre di ciascun anno. La medesima norma ammette che i suddetti termini possano essere differiti, in presenza di motivate esigenze, con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'articolo 3, comma 5-*quinquies*, del decreto-legge 228/21, come modificato dall'articolo 43, comma 11 del decreto-legge 50/22, prevede che *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”*;
- il decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito con legge 23 maggio 2024, n. 67, al comma 7-quater, articolo 7, ha inizialmente differito il termine del 30 aprile previsto dal citato art. 3 al 30 giugno 2024;
- il successivo decreto-legge 60/24, nell'abrogare il sopra citato comma 7-quater dell'articolo 7 del decreto-legge 39/24, ha disposto che *“Per l'anno 2024, il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 20 luglio 2024”*, e, pertanto, il termine per l'approvazione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, delle tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva, riferiti all'annualità 2024, è fissato a tale data (20 luglio 2024).

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- a seguito di un ampio processo partecipativo, nell'ambito del quale sono stati raccolti i contributi degli *stakeholder* in ordine agli orientamenti illustrati nei documenti per la consultazione 196/2021/R/RIF e 282/2021/R/RIF, con la deliberazione 363/2021/R/RIF l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti

(MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, integrando e sviluppando - comunque in un quadro generale di regole stabile e certo - la regolazione applicata a partire dal 2018 e declinata nel MTR di cui alla citata deliberazione 443/2019/R/RIF, in particolare:

- confermando l'impostazione generale del MTR, basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite annuale di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale;
- prevedendo alcuni elementi di novità, principalmente riconducibili alla necessità di: *i)* rafforzare gli incentivi allo sviluppo di attività di valorizzazione dei materiali recuperati e/o di energia, anche in considerazione del potenziale contributo dell'output recuperato al raggiungimento dei *target* europei; *ii)* configurare opportuni meccanismi correttivi al sistema di riconoscimento dei costi alla luce dell'applicazione delle novità normative introdotte dal decreto legislativo 116/20; *iii)* tener conto degli obiettivi di adeguamento agli obblighi e agli standard di qualità derivanti dalla pertinente regolazione dell'Autorità in materia;
- introducendo: *i)* un periodo regolatorio di durata quadriennale 2022-2025 per la valorizzazione sia delle componenti di costo riconosciute e delle connesse entrate tariffarie che delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento; *ii)* un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie secondo le modalità e i criteri individuati nell'ambito di un successivo procedimento; *iii)* una eventuale revisione infra-periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente, formulabile in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano;
- all'articolo 7 della citata deliberazione 363/2021/R/RIF sono state previste specifiche disposizioni in merito alla procedura di approvazione stabilendo, tra l'altro, che:
 - sulla base della normativa vigente, il gestore predisponga il piano economico-finanziario per il periodo 2022-2025 (di seguito anche: PEF), secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente (comma 7.1);
 - il piano economico-finanziario sia corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi

- di legge;
- b) una relazione che illustri sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
 - c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente (comma 7.3);
 - la procedura di validazione consista nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico-finanziario e venga svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore (comma 7.4);
 - sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assuma le pertinenti determinazioni e provveda a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico-finanziario per il periodo 2022-2025 e dei corrispettivi riferiti al 2022 del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti (comma 7.5);
 - la trasmissione all'Autorità della documentazione di cui al punto precedente avvenga, da parte dell'Ente territorialmente competente, entro 30 giorni dall'adozione delle citate determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2022 (comma 7.6);
 - l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifichi la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei richiamati commi 7.1 e 7.3 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approvi; in caso di approvazione con modificazioni, l'Autorità ne disciplini all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione (comma 7.7);
 - fino all'approvazione da parte dell'Autorità, si applichino, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente (comma 7.8);
- nell'articolo 8 della deliberazione 363/2021/R/RIF, l'Autorità ha fornito prime disposizioni ai fini dell'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie. In particolare:
 - il comma 8.1 prevede che la predisposizione aggiornata sia effettuata dal gestore sulla base delle indicazioni metodologiche stabilite dall'Autorità con successivo provvedimento e trasmessa ai pertinenti organismi competenti;
 - il comma 8.2 prevede che gli organismi competenti, in esito alla procedura di validazione dei dati alla base dell'aggiornamento inviati dal gestore, provvedono a trasmettere all'Autorità:

- l'aggiornamento del piano economico-finanziario per gli anni 2024 e 2025;
- i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti relativi agli anni 2023 e 2024;
- il successivo comma 8.3 stabilisce che la trasmissione all'Autorità dell'aggiornamento della predisposizione tariffaria viene effettuata da parte dell'Ente territorialmente competente, entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni in ordine alle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2024;
- il comma 8.4 prevede che l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifichi la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, approvi l'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie;
- sempre nell'articolo 8 della medesima deliberazione, l'Autorità ha altresì fornito indicazioni ai fini dell'eventuale revisione infra-periodo della predisposizione tariffaria. In particolare:
 - il comma 8.5 prevede che gli organismi competenti, con procedura partecipata del gestore, possano trasmettere, in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio 2022-2025, motivata istanza di revisione infra-periodo della predisposizione tariffaria, al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano;
 - il comma 8.6 prevede che l'Autorità valuti l'istanza e, salva la necessità di richiedere ulteriori integrazioni, approvi la predisposizione tariffaria relativa alle rimanenti annualità del secondo periodo regolatorio.

CONSIDERATO, POI, CHE:

- sulla base degli orientamenti illustrati nel documento per la consultazione 275/2023/R/RIF, con la deliberazione 389/2023/R/RIF sono state definite – integrando le previsioni di cui alla deliberazione 363/2021/R/RIF e al MTR-2 – specifiche regole per procedere all'aggiornamento biennale 2024-2025, previsto dal sopra richiamato comma 7.3 della deliberazione 363/2021/R/RIF, con l'obiettivo di preservare un quadro di riferimento stabile e affidabile, nel rispetto dei principi di recupero dei costi efficienti di investimento e di esercizio, anche introducendo criteri che permettessero di intercettare tempestivamente, nell'ambito dei costi riconosciuti, i maggiori oneri sostenuti per il servizio integrato di gestione dei rifiuti riconducibili alla dinamica inflattiva, a garanzia del mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario delle gestioni e della continuità nell'erogazione del servizio;
- in particolare, la deliberazione 389/2023/R/RIF ha previsto:
 - per quanto attiene ai dati da utilizzare, che la determinazione delle entrate tariffarie del 2024 sia aggiornata con i dati di bilancio relativi all'anno 2022

- e che la determinazione delle entrate tariffarie per l'anno 2025 sia aggiornata con i dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2023 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile, salvo le componenti per le quali è esplicitamente ammesso un dato stimato;
- l'aggiornamento dei parametri monetari utili alle predisposizioni tariffarie, ossia i tassi di inflazione relativi ai costi operativi e il deflatore degli investimenti fissi lordi;
 - ai fini della determinazione del limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie:
 - o l'aggiornamento del tasso di inflazione programmata;
 - o la facoltà, in capo all'Ente territorialmente competente, di valorizzare il coefficiente CRI_a , in considerazione dei maggiori oneri sostenuti per il servizio integrato di gestione dei rifiuti negli anni 2022 e 2023 riconducibili alla dinamica dei prezzi dei fattori della produzione, fermo restando il valore massimo del parametro ρ_a ;
 - l'estensione della possibilità di rimodulazione degli importi che eccedono il limite, previa valutazione e validazione da parte dell'Ente territorialmente competente (come già stabilito al comma 4.5 del MTR-2), alle annualità successive al vigente periodo regolatorio;
 - la determinazione del fattore di *sharing* dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di *compliance* agli obblighi di responsabilità estesa del produttore secondo nuove modalità che ne rafforzino la coerenza con le valutazioni di efficacia dell'avvio a riciclaggio delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore, nello specifico impiegando il macro-indicatore R1 – “Efficacia dell'avvio a riciclaggio delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore”, di cui all'articolo 6 dell'Allegato A alla deliberazione 387/2023/R/RIF per la valorizzazione del coefficiente $\gamma_{2,a}$;
 - ulteriori regole per la determinazione dei costi riconosciuti, con particolare riguardo a specifici profili per l'aggiornamento dei costi operativi incentivanti e delle componenti a conguaglio;
 - inoltre, l'articolo 8 della citata deliberazione 389/2023/R/RIF ha introdotto regole per il monitoraggio del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata, definito dall'indicatore H_a , al cui valore di partenza, calcolato tenuto conto dei dati del 2022, sono associati obiettivi annuali di miglioramento o di mantenimento per il 2024 e il 2025 cui seguirà, a partire dal 2026, in caso di mancato raggiungimento dei *target*, una misura di riallocazione dei costi attraverso la valorizzazione di una componente incentivante finalizzata a promuovere il miglioramento del coefficiente medesimo;
 - peraltro, con la deliberazione in parola (all'articolo 2, confermato – alla luce delle osservazioni al riguardo pervenute – con la deliberazione 465/2023/R/RIF), l'Autorità, nell'ambito della definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale 2024-2025 delle predisposizioni tariffarie, ha disciplinato le modalità per ottemperare alla sentenza del Consiglio di Stato,

Sezione Seconda, n. 7196 del 24 luglio 2023, al fine di scomputare, dal calcolo tariffario per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, gli oneri e i ricavi afferenti o comunque attribuibili alle attività di “prepulizia, preselezione o pretrattamento degli imballaggi plastici provenienti dalla raccolta differenziata”;

- con la deliberazione 7/2024/R/RIF l’Autorità (oltre a prevedere, in esito a taluni contenziosi giunti a conclusione, che i criteri per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento di cui alla deliberazione 363/2021/R/RIF si applichino a decorrere dal 2024) ha aggiornato i parametri alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale di cui al Titolo IV del MTR-2, fermi restando i valori provvisori dei parametri finanziari di cui alla deliberazione 487/2023/R/RIF e ai fini della quantificazione dei pertinenti conguagli (da definirsi nell’ambito del terzo periodo regolatorio); l’Autorità ha previsto, comunque, la facoltà per l’Ente territorialmente competente, in accordo con il pertinente gestore, di anticipare l’applicazione dei richiamati parametri finanziari già nell’ambito dell’aggiornamento del piano economico finanziario per il periodo 2024-2025 per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- con la determina 1/DTAC/2023 l’Autorità ha provveduto a:
 - definire gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità;
 - ai fini della determinazione del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata H_a esplicitare, nel *tool* di calcolo comprensivo dello schema di piano economico-finanziario di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025, le regole puntuali per la riclassificazione delle componenti di ricavo e di costo volta alla quantificazione dei ricavi relativi ai rifiuti di imballaggio e dei costi relativi alla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio, nonché una modalità semplificata di calcolo, implementata nel medesimo *tool*, che possa trovare applicazione nel caso di effettiva difficoltà di ricostruzione dei dati necessari;
 - chiarire taluni aspetti applicativi utili all’aggiornamento tariffario 2024-2025 e a rinviare agli ulteriori chiarimenti e alle precisazioni applicative contenute nella determina 2/DRIF/2021, anche prevedendo la possibilità di valorizzare il recupero del conguaglio riconducibile agli scostamenti tra i costi riconosciuti in sede di prima approvazione della predisposizione tariffaria 2022-2025, con riguardo all’annualità 2023 (annualità per la quale è stato assunto, in sede di prima approvazione, un tasso di inflazione nullo ai sensi del comma 7.5 del MTR-2) e quelli riquantificabili considerando il tasso di inflazione I_{2023} individuato dalla deliberazione 389/2023/R/RIF;
- in data 4 aprile 2024, l’Autorità ha comunicato l’apertura *on line* della raccolta per la trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione di cui all’articolo 7 della deliberazione 363/2021/R/RIF, dettagliando le istruzioni per la relativa compilazione.

CONSIDERATO, POI, CHE:

- il Consiglio di Bacino “Verona Città” (in qualità di Ente territorialmente competente) ha trasmesso, relativamente al territorio del Comune di Verona:
 - la predisposizione del piano economico-finanziario riferita al periodo 2022-2025 e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti per l’annualità 2022, ai sensi della deliberazione 363/2021/R/RIF (come integrata dalle disposizioni di cui alle deliberazioni 459/2021/R/RIF e 68/2022/R/RIF);
 - l’istanza di revisione infra-periodo della predisposizione tariffaria di cui al precedente alinea, con riferimento alle annualità 2023, 2024 e 2025, all’uopo precisando che la stessa è stata adottata dall’Ente territorialmente competente (con procedura partecipata dal gestore), *“con l’obiettivo di evitare un disequilibrio economico e finanziario della gestione che pregiudicherebbe il raggiungimento degli obiettivi definiti nell’attuale pianificazione del ciclo integrato dei rifiuti”*;
 - la predisposizione dell’aggiornamento del piano economico-finanziario riferita al biennio 2024-2025 e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti per le annualità 2023 e 2024, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF (come integrata dalle disposizioni di cui alle deliberazioni 487/2023/R/RIF e 7/2024/R/RIF) secondo le modalità operative di cui alla determina 1/DTAC/2023;
- il richiamato Ente territorialmente competente ha specificato, con riferimento alla gestione del servizio integrato, che:
 - la società AMIA Verona S.p.A. è il gestore dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, spazzamento e lavaggio strade e di avvio a recupero e avvio a smaltimento dei rifiuti;
 - sono in capo al Comune di Verona le attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti;
- l’Autorità si riserva di verificare – anche successivamente all’approvazione delle predisposizioni tariffarie deliberate, sulla base della normativa vigente, dal menzionato Ente territorialmente competente e anche effettuando verifiche ispettive presso i soggetti interessati – la correttezza delle informazioni trasmesse per i seguiti di cui all’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.

CONSIDERATO, ANCHE, CHE:

- nell’ambito della documentazione trasmessa, il Consiglio di Bacino “Verona Città” ha illustrato – a partire dagli esiti della validazione dei dati e delle informazioni alla base del PEF predisposto dal gestore sia per il periodo 2022-2025 (e la successiva revisione infra-periodo riferita agli anni 2023, 2024 e 2025) sia per l’aggiornamento tariffario biennale 2024-2025 – le modalità di individuazione dei parametri e dei coefficienti di propria competenza;
- in particolare – ai sensi di quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del MTR-2, così come aggiornati con la deliberazione 389/2023/R/RIF, ai fini della determinazione

del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie – il richiamato Ente territorialmente competente ha quantificato il parametro ρ_a in modo tale da prevedere un incremento possibile delle entrate tariffarie che tenga conto degli obiettivi specifici di miglioramento della qualità, dei maggiori oneri sostenuti per il servizio integrato di gestione dei rifiuti riconducibili alla dinamica inflattiva, nonché della differenza tra il tasso di inflazione programmata e il recupero di produttività (X_a). Nello specifico:

- con riferimento alle annualità 2022 e 2023:
 - i. sono stati individuati obiettivi di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate connessi alla attività avviate per l'implementazione del TQRIF di cui alla deliberazione 15/2022/R/RIF, conseguentemente ponendo il coefficiente QL_a pari al 2% (nell'ambito dell'intervallo [0% - 4%] definito dall'Autorità) per il 2022 e al 3,1% per il 2023, per quest'ultima annualità anche “*in virtù delle attività propedeutiche al nuovo progetto di miglioramento del servizio di raccolta*” come declinate nell'istanza di revisione infra-periodo;
 - ii. non sono stati individuati obiettivi di modifica del perimetro gestionale, ponendo il coefficiente PG_a pari allo 0%, in coerenza con quanto indicato per lo Schema III della matrice di cui al comma 4.3 del MTR-2;
- per entrambe le annualità 2024 e 2025 non sono stati individuati obiettivi di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate, né modifiche del perimetro gestionale, conseguentemente ponendo entrambi i coefficienti QL_a e PG_a pari allo 0%, in coerenza con quanto indicato per lo Schema I della matrice di cui al comma 4.3 del MTR-2
- per ciascuna annualità del periodo regolatorio 2022-2025, non è stata esercitata la facoltà (prevista dal comma 4.4 del MTR-2) di valorizzare il coefficiente aggiuntivo $C116_a$, a copertura degli scostamenti attesi riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo 116/20 in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche e di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico;
- per entrambe le annualità 2024 e 2025, è stata esercitata la facoltà (prevista dal comma 4.4bis del MTR-2) di valorizzare il coefficiente aggiuntivo CRI_a , a copertura dei maggiori oneri sostenuti per il servizio integrato di gestione dei rifiuti negli anni 2022 e 2023 riconducibili alla dinamica dei prezzi dei fattori della produzione, ponendolo pari al 5,5% (nell'ambito dell'intervallo [0% - 7%] definito dall'Autorità);
- inoltre, il coefficiente di recupero di produttività X_a è stato da ultimo quantificato (per le annualità 2024 e 2025), ai sensi dell'articolo 5 del MTR-2, in un valore pari allo 0,33% in ragione di un costo unitario effettivo ($CUeff_{a-2}$) superiore al *benchmark* di riferimento (identificabile per le Regioni a Statuto Ordinario, a norma del comma 5.1 del MTR-2, nel fabbisogno standard di cui all'articolo 1,

comma 653, della legge 147/13), nonché delle valutazioni non soddisfacenti in ordine ai risultati raggiunti dalla gestione sia in termini di raccolta differenziata, $\gamma_{1,a}$, sia in ordine all'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo, $\gamma_{2,a}$, tenuto conto del valore (individuato dall'Ente territorialmente competente) del macro-indicatore R1 – “Efficacia dell'avvio a riciclaggio delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore” di cui all'articolo 6 dell'Allegato A alla deliberazione 387/2023/R/RIF, che sarà oggetto di specifico monitoraggio da parte dell'Autorità secondo quanto previsto dalla deliberazione da ultimo richiamata;

- l'Ente territorialmente competente in oggetto si è avvalso della possibilità di valorizzare, per le annualità 2022 e 2023, entrambe le componenti di natura previsionale $CQ_{TV,a}^{exp}$ e $CQ_{TF,a}^{exp}$ e, limitatamente alle annualità 2024 e 2025, la sola componente $CQ_{TF,a}^{exp}$, previste dal comma 9.2 del MTR-2 per la copertura degli oneri aggiuntivi che ci si attende di sostenere per l'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità introdotti dall'Autorità attraverso il TQRIF di cui alla deliberazione 15/2022/R/RIF, contestualmente precisando che – tenuto conto del posizionamento nello schema I della matrice di cui al comma 3.1 del TQRIF (cui corrisponde un “livello qualitativo minimo”) – la valorizzazione delle componenti in parola è, in particolare, connessa all'adeguamento dei sistemi gestionali e informativi, nonché alle attività di comunicazione rivolte agli utenti del servizio;
- il medesimo Ente territorialmente competente, nell'ambito dell'aggiornamento della proposta tariffaria relativa alle annualità 2024 e 2025, ha provveduto, sulla base della rendicontazione *ex post* dei pertinenti oneri effettivamente sostenuti per l'adeguamento agli obblighi di qualità introdotti dal TQRIF, a tener conto degli effetti già intercettati (nelle previsioni 2022 e 2023) attraverso le componenti $CQ_{TV,a}^{exp}$ e $CQ_{TF,a}^{exp}$ secondo le modalità previste dai commi 7.3, 18.1 lettera f) e 19.1 lettera e), del MTR-2;
- nell'ambito del rafforzamento delle misure di incentivazione alle infrastrutture della *Circular Economy* e, in particolare, alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiali e/o energia da rifiuti (AR_a) e dei ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di *compliance* agli obblighi di responsabilità estesa del produttore ($AR_{SC,a}$) previste dal MTR-2, l'Ente territorialmente competente in oggetto ha valorizzato:
 - il fattore di *sharing* dei proventi, b , ponendolo pari a 0,37 per l'annualità 2022, a 0,30 per l'annualità 2023 e a 0,53 per il biennio 2024-2025 (nell'ambito dell'intervallo $[0,3 - 0,6]$ individuato dall'Autorità), in coerenza con le valutazioni compiute in ordine al potenziale contributo dell'*output* recuperato al raggiungimento dei *target* europei;
 - il fattore di *sharing* dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di *compliance*, $b(1 + \omega_a)$, pari a 0,41 per l'annualità 2022 e a 0,33 per l'annualità 2023, tenuto conto di un valore di ω_a posto pari a 0,10 per entrambe le annualità 2022 e 2023, e pari a 0,74 per il biennio 2024-2025, tenuto conto di un valore di ω_a posto pari a 0,40 per entrambe le

annualità 2024 e 2025, sulla base delle valutazioni compiute in sede di determinazione dei parametri $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$;

- ai fini della predisposizione dell'aggiornamento del piano economico-finanziario per il biennio 2024-2025, l'Ente territorialmente competente non ha esercitato la facoltà di anticipare l'applicazione dei valori aggiornati dei parametri finanziari alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale fissati dalla deliberazione 7/2024/R/RIF; pertanto, il valore provvisorio del tasso di remunerazione del capitale investito del servizio del ciclo integrato dei rifiuti urbani (di cui al comma 14.2 del MTR-2), nonché i valori provvisori del tasso di remunerazione del capitale investito netto $WACC_{RID,a}$ e del parametro Kd_a^{real} (di cui al comma 14.6 del MTR-2) sono oggetto di successivo conguaglio in sede di predisposizione tariffaria per il terzo periodo regolatorio, secondo quanto previsto dalla deliberazione 487/2023/R/RIF;
- l'Ente territorialmente competente, in una logica di sostenibilità delle tariffe applicate all'utenza e comunque nel rispetto dell'equilibrio economico finanziario della gestione, nel determinare un valore delle entrate tariffarie, limitatamente alle annualità 2024 e 2025, inferiore rispetto a quello risultante dall'applicazione del MTR-2, ha, tra l'altro, indicato le singole componenti di costo ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria che non ha ritenuto di coprire integralmente.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- il valore di partenza dell'indicatore H_a (dato dal rapporto tra il totale dei ricavi relativi ai rifiuti di imballaggio e il totale dei costi relativi alla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio), calcolato per l'ambito tariffario di Verona, è pari al 55,4% e che, pertanto, gli obiettivi di miglioramento relativi al 2024 e al 2025 sono determinati sulla base del posizionamento nella classe D della tabella di cui al comma 8.2 della deliberazione 389/2023/R/RIF.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- ai sensi dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le tariffe approvate dall'Autorità si intendono come i prezzi massimi unitari dei servizi e che resta dunque ferma la facoltà di applicare agli utenti finali tariffe inferiori a quelle approvate in via definitiva dall'Autorità, assicurandone la coerenza con gli obiettivi individuati;
- l'Autorità si riserva di valutare gli effetti della definizione dei contenziosi riferiti a taluni criteri tariffari adottati per il settore dei rifiuti, anche in sede di definizione del metodo tariffario per i rifiuti per il terzo periodo regolatorio, in ragione dei criteri di economicità e di efficacia che ne guidano l'azione amministrativa.

RITENUTO CHE:

- sulla base della documentazione inviata, per la gestione di cui all'Allegato A siano stati adempiuti gli obblighi di trasmissione, nelle forme e nelle modalità previste, degli atti e delle informazioni inerenti:
 - alla predisposizione tariffaria per il periodo 2022-2025, come successivamente revisionata a partire dal 2023, secondo quanto disposto dalle deliberazioni 363/2021/R/RIF, 459/2021/R/RIF e 68/2022/R/RIF;
 - all'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per il biennio 2024-2025, secondo quanto disposto dalle deliberazioni 363/2021/R/RIF, 389/2023/R/RIF, 487/2023/R/RIF e 7/2024/R/RIF e dalla determina 1/DTAC/2023, nel rispetto delle indicazioni di cui al Comunicato 4 aprile 2024;
- in esito alla verifica dei dati e della documentazione trasmessa dal Consiglio di Bacino "Verona Città" gli elaborati ricevuti risultino coerenti con le disposizioni dei provvedimenti da ultimo richiamati;
- in particolare, i piani economico-finanziari – nei quali risulta esplicitato, per ciascuna delle annualità del periodo 2022-2025, il totale delle entrate tariffarie massime ammissibili nel rispetto del limite di crescita annuale (riportate nella Tabella 1 dell'Allegato A) – siano stati elaborati coerentemente con gli obiettivi definiti dall'Ente territorialmente competente;
- con riferimento alla componente di natura previsionale quantificata nell'ambito dell'aggiornamento del piano economico-finanziario per il biennio 2024-2025, sia opportuno rinviare a successive verifiche il recupero (solo se a vantaggio dell'utenza) dell'eventuale scostamento tra la citata componente di natura previsionale $CQ_{TF,a}^{exp}$ e gli oneri effettivamente sostenuti e rendicontati dal gestore per l'adeguamento agli obblighi di qualità introdotti dall'Autorità attraverso il richiamato TQRIF, secondo quanto previsto dal comma 19.1 lettera e), del MTR-2;
- le citate proposte tariffarie comunicate all'Autorità appaiano adeguate a garantire che la gestione del servizio integrato dei rifiuti avvenga in condizioni di efficienza e di equilibrio economico-finanziario

DELIBERA

1. di concludere, con riferimento a ciascuna annualità del periodo 2022-2025, il procedimento di verifica della coerenza regolatoria dell'aggiornamento degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa dal Consiglio di Bacino "Verona Città" con riferimento al Comune di Verona ai sensi dei commi 7.1, 7.3, 8.2, 8.3 e 8.5 della deliberazione 363/2021/R/RIF e nel rispetto dei criteri di cui alla deliberazione 389/2023/R/RIF;
2. conseguentemente di approvare, con le precisazioni di cui in premessa, il piano

- economico-finanziario per il periodo 2022-2025, come modificato a seguito di revisione infra-periodo e aggiornato per il biennio 2024-2025, nonché i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti per gli anni 2022, 2023 e 2024, presentati dal medesimo Ente territorialmente competente;
3. di determinare, quali valori massimi delle entrate tariffarie ai sensi dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, i valori di cui alla Tabella 1 dell'Allegato A, per ciascuna delle annualità del periodo 2022-2025, secondo quanto disposto dai commi 7.7, 8.4 e 8.6 della deliberazione 363/2021/R/RIF;
 4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

5 novembre 2024

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini